



ORIGINALE

GIUNTA REGIONALE

PROVVEDIMENTO A.I.A. N° 10/11

DEL 16 Dicembre 2011

DIREZIONE: PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE

SERVIZIO: Servizio Gestione Rifiuti

UFFICIO: Attività Amministrative

OGGETTO: Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale
Titolo III *bis*) - Variante sostanziale all' AIA n. 72/108 del 21.11.08.

MAIO GUGLIELMO S.r.l.

Sede legale : Zona Industriale Val di Sangro - 66041 Atesa (CH).

Sede impianto: Zona Industriale Val di Sangro - 66041 Atesa (CH).

Attività svolte:

Linea impiantistica

Impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

L'AUTORITA' COMPETENTE

D.G.R. n. 310 del 29 Giugno 2009

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);


VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", come modificato dal D.Lgs 29.06.2010, n. 128 che rappresenta il nuovo strumento di recepimento della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 29 - *quater* "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale";
- art. 29- *sexies* "Autorizzazione integrata ambientale";
- art. 29 - *sexies*, comma 2, che in caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 dello stesso decreto;
- art. 29 - *sexies*, comma 9), che l'AIA può contenere altre condizioni specifiche ai fini dello stesso decreto, giudicate opportune dall'autorità Competente;
- art. 29 - *decies* "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 9;

RICHIAMATA la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la Gestione Integrata dei Rifiuti" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all'art. 18 comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005 mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;



VISTO il D.M. 29 gennaio 2007, recante “*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2007, n. 13, S.O., che individua le migliori tecniche disponibili per gli impianti rientranti nelle categorie descritte a punti 5.1, 5.2, 5.3 dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/05;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 recante “*Emanazione di linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372*”;

VISTA la D.G.R. n. 461 del 3.05.2006, recante: “*D.Lgs n. 59/2005 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*”, con la quale sono stati approvati: la modulistica, i calendari e le tariffe per l'istruttoria tecnica; fissando i termini per la presentazione della domanda di AIA per gli impianti esistenti, così come definiti dall'art. 2 comma 1, lett. d), al 31.07.2006, e per gli impianti nuovi, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e), al 30 novembre 2006;

VISTA DGR n. 790 del 03.08.2007, recante: “*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006*” e s.m.i.;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 862 del 13.08.07, recante: “*Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”. Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR 461/06. Regolamentazione art. 10, comma 4 D.Lgs. 59/05: approvazione modulistica*”;

VISTA la D.G.R. n. 1227 del 27.11.2007, recante “*Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*”;

VISTA la DGR n. 308 del 24.06.09, recante: “*DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9 del DM 24 aprile 2008*”;

VISTA la D.G.R. n. 310 del 29.06.2009, che ha individuato la Direzione Protezione Civile – Ambiente, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui alle **categorie 3.1, 5, 6.4.a), 6.4.b), 6.5** dell'Allegato I del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 778 del 11.10.2010, inerente: “*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione.*”;


RICHIAMATO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante: “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*” ed in particolare gli artt. 46 e 47, in materia di autocertificazione;

RICHIAMATO il D.M. 17 dicembre 2009 – “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistrif*” e s.m.i.;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 72/108 del 21.11.2008;

PRESO ATTO della nota prot. 12623/BNVIA del 21.10.2010, acquisita dal SGR al prot. 204167/RA del 29.10.2010, con la quale il Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs n. 4/2008, ha rilasciato **parere favorevole** per l'intervento avente per oggetto la linea di sterilizzazione di rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi, come da documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Maio Guglielmo s.r.l.;

VISTA la richiesta avanzata dalla Società MAIO GUGLIELMO s.r.l. con nota del 13.12.2010, acquisita dal SGR il 15.12.2010 al prot. n. 242992 del SGR, di variante sostanziale all'AIA n. 72/1108 del 21.11.2008, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 06.2010, per la realizzazione di un impianto di sterilizzazione per



rifiuti sanitari a rischio infettivo nella Zona Industriale Val di Sangro nel Comune di Atesa (CH), allegando la seguente documentazione:

- Elaborato Tecnico Descrittivo – datato 3.03.2010;
- Schede integrative – datate 3.03.2010;
- Estratto topografico;
- Stralcio PRG;
- Estratto catastale;
- Integrazione alla relazione idrogeologica – datato marzo 2009;
- Lay-out generale datato 18.02.2010;
- Schema di flusso – datato 18.02.2010;
- Planimetria aree di stoccaggio materie prime – datato 18.02.2010;
- Scheda di sicurezza dell'ipoclorito di sodio;
- Planimetria rete fognaria – datata 18.02.2010;
- Rapporti di prova degli scarichi idrici – anno 2009;
- Lay-out planimetria dei punti di emissione;
- Copia rapporti di prova dei punti di emissione – anno 2009;
- Previsione di impatto acustico datata 13.03.2010;
- Planimetria aree stoccaggio rifiuti prodotti;
- Copia dell'AIA n. 72/108 del 21.11.2008;
- MUD 2008;
- Schema a blocchi del bilancio energetico H1, Diagrammi energetici H.2, Diagrammi dei consumi cumulati H.3;
- Piano di Monitoraggio e Controllo datato 2009;
- Quadro riassuntivo delle emissioni – punto di emissione E24;
- Quadro riassuntivo delle emissioni – punto di emissione E3;
- Copia dei certificati ISO 9001:2000, ISO 14001:2004.

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta MAIO GUGLIELMO con nota del 10.12.2010, acquisita al prot. 241693/RA del 14.12.2010 del SGR e, nello specifico:

- copia contabile di avvenuto bonifico per Euro 13.920,00 delle spese istruttorie per il procedimento AIA/IPPC;
- copia della lettera di trasmissione al SGR della documentazione tecnica progettuale su modellistica scaricata dal sito della Regione Abruzzo presentata in data 20 aprile 2010;
- copia della lettera di trasmissione al SGR della documentazione tecnica progettuale integrativa presentata al protocollo del SGR in data 28 settembre 2010;
- copia dell'avviso pubblico;
- copia elenco delle autorizzazioni da acquisire ai fini della realizzazione ed esercizio dell'intervento.

VISTA la nota della Ditta MAIO GUGLIELMO s.r.l. del 19.01.2011, acquisita al prot. 16371/RA del 21.01.2011 del SGR, con la quale viene trasmessa agli Enti interessati la seguente documentazione integrativa:

- Allegato EO – S del 18.01.2011 recante *LAY-OUT PLANIMETRIA DEI PUNTI DI EMISSIONE*;
- Allegato CO–S rev 1 del 18.01.2011 recante *PLANIMETRIA AREE DI STOCCAGGIO MATERIE PRIME*;
- Allegato GO–S del 18.01.2011 recante *PLANIMETRIA AREE DI STOCCAGGIORIFIUTI PRODOTTI*;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo e convocato, con nota prot. n. 17724 del 25.01.2011 (Raccomandata A/R), apposita Conferenza dei Servizi per il giorno **24 Febbraio 2011**;

VISTA la nota prot. n. 31020 DG21/IAN del 7.02.2011, della Direzione Politiche della Salute con la quale è stata delegata la ASL di Lanciano – Vasto – Chieti a rappresentare il Servizio nel procedimento *de quo*;

VISTA la nota della Ditta MAIO GUGLIELMO s.r.l. del 2.02.2011, acquisita al prot. 32751/RA dell'8.02.2011 del SGR, con la quale viene trasmessa la dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi della DGR 1127 del 29.11.2007 oltre che la documentazione attestante l'inoltro della documentazione AIA all'ARTA Abruzzo Sede Centrale e al Genio Civile di Chieti;

VISTA la nota prot. n. 14702 del 4.10.2010, acquisita al prot. del SGR n. 189064 dell'11.10.2010, con la quale il Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale dell'Aquila comunica che "... *omissis*... questo Comando



non parteciperà alla Conferenza dei Servizi del 14.10.2010 ribadendo che esula dalle proprie competenze esprimersi in merito al progetto”;

RICHIAMATA la nota del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro prot. 368 del 3 febbraio 2011, acquisita al prot. 33593 del 9 febbraio dello scrivente Servizio, con la quale si chiede una deroga di alcuni parametri per lo scarico derivante dalla macchina lavabidoni fissati nell’AIA n. 51/47 del 23.06.2008 oltre che una modifica dell’Autorizzazione stessa;

VISTA la nota della Ditta MAIO GUGLIELMO s.r.l. prot. 35 del 4 febbraio 2011, acquisita al prot. 34581 del 10 febbraio c.a. dello scrivente Servizio, con la quale, in merito a quanto richiesto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale s.r.l. con nota del 3 febbraio 2011, si comunica che la richiesta di modifica dell’AIA è da ritenersi non sostanziale;

CONSIDERATO che il SGR con nota prot. 34654/RA del 10 febbraio 2011 ha richiesto al Consorzio ASI Sangro di partecipare alla Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 24.02.2011;

VISTA la nota della Direzione LLPP Ciclo Integrato e Difesa del Suolo e della Costa Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, avente prot. 34628 del 10 febbraio 2011 con la quale si comunica che l’Ufficio non ha la possibilità di partecipare utilmente alla CdS convocata per il giorno 24.02.11 riferendo nel contempo che al Servizio, in qualità di Ufficio periferico, sono riservate le sole attività tecniche e di istruttoria correlate alla L. n. 17 del 30.05.74, RD n. 523 del 25.07.1904 e DPR 380/2001 art. 89;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del **24.02.2011**, e nello specifico:

*“.... omissis... Il **rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (SGR)** espone ai presenti l’iniziativa presentata dalla Ditta Maio Guglielmo srl relativa alla richiesta di realizzazione ed esercizio di un impianto di sterilizzazione per rifiuti sanitari a rischio infettivo da ubicare all’interno dell’area già oggetto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 72/108 del 22.11.2008.*



L’intervento è relativo alla sterilizzazione dei rifiuti codificati con CER 180103 e 180202* per un quantitativo di ca. 24.000 t/anno per la fase di smaltimento identificata come D9. In uscita dal trattamento di sterilizzazione è prodotto un rifiuto identificato come CSS (combustibile solido secondario) ed codificato con CER 191210, smaltito/recuperato presso impianto di terzi.*

Lo stesso da lettura della nota prot.n. 12623/BNVIA del 21.10.2010 con la quale l’ufficio VIA ha trasmesso il Giudizio n. 1589 del 14.10.2010 con il quale il CCR-VIA ha espresso parere favorevole alla procedura di VIA avanzata dalla Ditta relativa all’iniziativa in argomento.

Fa presente che nella procedura di cui alla presente CdS viene ricompresa, altresì, la comunicazione di variante non sostanziale resa dalla Ditta con nota prot. n 35 del 4.02.2011, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e relativa alla richiesta di deroga per lo scarico derivante dalla macchina lavabidoni relativamente ai limiti di accettabilità per gli inquinanti cloro attivi (da 0,3 mg/lit a 20 mg/lit) e Saggio di Tossicità (da 80% al 100 %).

*A tal proposito si da lettura del parere reso dal **Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro** di cui alla nota prot. n. 368 del 3.02.2011 di parere favorevole alle seguenti prescrizioni/motivazioni:*

- 1. i quantitativi annui da scaricare sono modesti come si può vedere dall’allegato bilancio idrico dell’azienda 2010 dell’anno 2010, rimesso al Consorzio in data 15.01.2011, prot. n.10;*
- 2. gli scarichi non sono continui e diretti;*
- 3. gli scarichi devono essere programmati con l’azienda secondo un protocollo d’intesa per stabilire portata e concentrazione accettabili del refluo proveniente dalla macchina lavabidoni;*
- 4. verrà effettuato un periodo di prova di 6 mesi con controllo e monitoraggio sia degli scarichi della Ditta Maio Guglielmo srl sia i valori dei parametri dello scarico dell’Azienda sia dello scarico finale del depuratore consortile per accertare il rispetto dei valori limite consortile di cui all’AIA n.51/47 del 23.06.2008 a spese della Ditta Maio Guglielmo srl;*
- 5. i parametri da ricercare sono indicati e fissati dal Consorzio nel suddetto protocollo presso il laboratorio Biochem sas di Lanciano, di fiducia del Consorzio, che deve provvedere anche ad effettuare il prelievo in situ;*
- 6. la deroga, dopo il periodo di prova, potrà essere autorizzata dopo la modifica dell’AIA n. 72/108 del 21.11.2008, con prescrizioni e condizioni dal Consorzio solo compatibilmente con la funzionalità dell’impianto di depurazione consortile e nel rispetto dei valori limite delle concentrazioni dello scarico finale consortile e potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell’Ente.*



L'ARTA concorda con quanto disposto dal Consorzio in merito alla suddetta comunicazione di variante non sostanziale.

L'Autorità Competente procederà alla presa d'atto della variante non sostanziale proposta dalla Ditta Maio Guglielmo srl con le prescrizioni/osservazioni proposte dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro.

Il rappresentante della SGR, essendo i due CER 180103 e 180202* già ricompresi nell'attuale AIA n. 72/108 del 22.11.2008 per le operazioni di smaltimento D15/D10, chiede alla Ditta se all'atto dell'attivazione della variante in oggetto conferirà detti rifiuti alla sola fase di smaltimento D9, ovvero in caso di sussistenza di entrambe le fasi di smaltimento quale procedura la Ditta intenda seguire per il conferimento dei suddetti rifiuti.*

L'Azienda chiarisce che prioritariamente il rifiuto sarà smaltito presso lo sterilizzatore per la fase di smaltimento D9 e saranno inviati alla fase di smaltimento D10/D15 le sole tipologie di rifiuti non aventi caratteristiche idonee per la sterilizzazione. La Ditta si impegna a stoccare separatamente i rifiuti inviati a smaltimento D9 da quelli trasmessi alla fase D10/D15.

L'ARTA consegna la nota prot. 2808 del 24.02.2011 di richiesta di integrazioni documentali. Viene data lettura di detta nota.

Si specifica che l'ASL competente dovrà procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in esercizio dello stesso, secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III del DPR 254/2003.

Si richiede di inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo tutte le verifiche relative all'efficacia ed efficienza del trattamento eseguito, i cui controlli sono di competenza della AUSL competente.

L'Azienda chiede se in condizioni di emergenza (es. blocco dell'impianto ove viene conferito il CSS prodotto) se l'CSS, previa, comunicazione all'Autorità Competente con indicazione dei quantitativi e delle tempistiche, possa essere smaltito al proprio impianto per la fase di smaltimento D10. A tal proposito la Ditta si impegna a trasmettere un documento relativo a detta procedura di emergenza da sottoporre alle valutazioni dell'ARTA.

Il rappresentante del Comune gradisce che l'istruttoria per definire i limiti di emissione sia esaustiva per quanto stabilisce l'art. 271 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. cioè valutare tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, delle emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata.

I presenti alla CdS in merito allo stato di qualità dell'aria ritengono che l'Azienda, nei punti di ricaduta degli inquinanti secondo la direzione dominanti dei venti, effettui una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria concordando con l'ARTA i parametri e la durata.

L'Azienda pur condividendo le argomentazioni del Comune in merito alla qualità dell'aria, ritiene che esse debbano essere espresse in sede provinciale e regionale anche a mezzo dei piani di tutela e risanamento dell'aria

Il rappresentante dell'CFS dichiara che la realizzazione dell'impianto di sterilizzazione non necessita del rilascio in senso stretto dell'autorizzazione forestale in considerazione del fatto che l'area non è vincolata per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D. L. n. 3267 del 1923, inoltre trattasi di stabilimento già esistente. Per la particolare natura dell'impianto si consiglia, nella disponibilità delle aree limitrofe e circostanti, la piantagione di essenze forestali aromatiche, tipiche della fascia fitoclimatica dell'area geografica, per il contrasto con eventuali inquinamenti olfattivi pur non ancora normati ed in ragione, inoltre, del rispetto dei principi ispiratori del protocollo di Kyoto per l'abbattimento dei gas serra

I rappresentanti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro, del Comune di Atesa e della AUSL si riservano di rimettere in sede di prossima CdS il parere di competenza all'atto della trasmissione della documentazione integrativa richiesta dall'ARTA.

I presenti richiedono all'Azienda di integrare la documentazione (in n.9 copie) secondo quanto emerso nella presente seduta di CdS, facendo presente che ricevuta detta documentazione l'Autorità Competente provvederà a convocare la CdS conclusiva secondo le disposizioni del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della L. n.241/1990 e s.m.i..... omissis...."

VISTA la nota prot. n. 72 del 21.03.2011, acquisita al prot. del SGR n. 64413 del 22.03.2011, con la quale la Società MAIO GUGLIELMO s.r.l. a seguito della CdS del 24.02.2010, ha trasmesso la documentazione attestante la consegna agli Enti coinvolti degli elaborati tecnici integrativi al fine di consentire agli stessi di procedere agli adempimenti conseguenti;

DATO ATTO che a seguito della trasmissione da parte della Ditta MAIO GUGLIELMO s.r.l. delle integrazioni documentali richieste in sede di conferenza dei servizi del 24.02.2011, il SGR ha convocato con nota prot. 69253/RA del 28.03.2011 una ulteriore conferenza ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e L. 241/1990 s.m.i. per il giorno **14 aprile 2011**;



VISTO la nota prot. 2903/BNVIA del 31 marzo 2011, acquisita al prot. n. 77939/RA del 6 aprile 2011, con la quale la Direzione Affari della Presidenza Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali ha comunicato che il progetto di variante sostanziale presentato dalla Ditta MAIO GUGLIEMO S.r.l., omissis....*”datosi che trattasi di varianti riferite ad AIA richieste da ARTA in seguito alla CS del 24.02.2011 riguardanti precisazioni su: Layout impianto; Planimetrie Aree Stoccaggio Materie Prime; Planimetrie su rete Idrica, Planimetrie dei punti di emissioni e Planimetrie riguardanti aree Stoccaggio Rifiuti prodotti. Dato che i rifiuti da avviare alla sterilizzazione (D9) sono e restano i CER 180103* e 180202*, tale progetto non è riconducibile a variante sostanziale VIA, rispetto al precedente giudizio espresso dal CCR-VIA in data 14.10.2010 con n. 1589”;*

RICHIAMATA la nota della Direzione LLPP Ciclo Integrato e Difesa del Suolo e della Costa Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, avente prot. 34406/RA del 13 aprile 2011 con la quale si comunica che l'Ufficio non ha la possibilità di partecipare utilmente alla CdS convocata per il giorno 14.04.11 ribadendo quanto già comunicato nella precedente nota del 10.02.2011 prot. 34628/RA;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del **14.04.2011**, e nello specifico:


“.... omissis... Il rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (SGR) attesta preliminarmente che i presenti sono abilitati a presenziare i lavori della presente CdS e richiede a coloro sprovvisti di delega (rappresentanti dell'ARTA) di farla pervenire al più presto.

Esponde ai presenti l'iniziativa presentata dalla Ditta Maio Guglielmo srl relativa alla richiesta di realizzazione ed esercizio di un impianto di sterilizzazione per rifiuti sanitari a rischio infettivo da ubicare all'interno dell'area già oggetto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 72/108 del 22.11.2008 e richiama i contenuti del verbale della CdS del 24.02.2011.

Il rappresentante del Comune evidenzia l'assenza dell'AUSL e a tal proposito si riserva, alla luce delle disposizioni del R.D. n.1265 del 27.07.1934 e dell'art.29 –quater, comma 7) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di esprimere un parere compiuto all'atto dell'acquisizione delle stesse.

I rappresentanti dell'ARTA esprimono parere favorevole all'iniziativa e si riservano di rimettere all'Autorità Competente la relazione istruttoria conclusiva all'atto dell'acquisizione dei seguenti chiarimenti:

- 1. in riferimento alle problematiche intercorse dal rilascio dell'AIA con il punto di emissione E2 si chiede di:*
 - proporre opportuni interventi di miglioramento in riferimento alla riduzione delle emissioni fuggitive provenienti dall'impianto di incenerimento;*
 - incrementare il numero di punti di immissione dell'urea per l'abbattimento degli NOx;*
 - inserire il parametro il NH3 fra i parametri monitorati i monitorati in continuo, effettuando la taratura anche per questo parametro, oltre a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 anche a norma UNI 14181;*
 - si richiamano le disposizioni del parere inviato in data 30.04.2010 prot. n. 5518.*
- 2. per i punti di emissione E3 ed E24 si richiamano le prescrizioni di cui al parere trasmesso con nota prot. 1769 del 23.03.2011. A tal proposito l'Azienda richiede di poter incrementare la portata autorizzata per il punto E3 da 1500 Nmc/h a 2000 Nmc/H e del punto E24 da 2000 Nmc/H a 2500 Nmc/H. L'ARTA considerata la riduzione delle concentrazioni limite concorda con quanto proposto.*
- 3. la Tav. n. E0S del 3.03.2011 deve essere aggiornata alla luce del quadro normativo attuale;*
- 4. in riferimento alle emissioni in atmosfera:*
 - il monitoraggio della qualità dell'aria sia fatto quanto prima in due punti lungo la direttrice del vento prevalente, possibilmente in contemporanea con due mezzi mobili per almeno quindici giorni;*
 - l'azienda deve proporre lo studio di ricaduta delle emissioni, considerando sia le emissioni di E2 sia quelle del nuovo impianto;*
 - entro 6 mesi dalla conclusione della messa a regime dell'impianto, l'azienda deve effettuare una nuova campagna di monitoraggio della qualità dell'aria, negli stessi punti e con le stesse modalità della precedente campagna, per verificare l'effettivo impatto sulla qualità dell'aria simulato;*
 - per il primo anno dall'avvio dell'impianto, si chiede un monitoraggio bimestrale delle emissioni al camino del nuovo impianto di sterilizzazione per verificare l'adeguatezza dei sistemi di abbattimento installati ed individuare la frequenza più idonea per la frequenza più idonea per la sostituzione del carbone attivo;*
 - per l'emissione della nuova caldaia si accolgono i limiti e le frequenze di monitoraggio proposti;*



- la planimetria delle emissioni deve essere completamente aggiornata con i corretti riferimenti dell'autorizzazione ed alle modifiche successivamente intervenute al D.Lgs 152/2006;
 - il QRE deve essere aggiornato con il parere ARTA prot. n. 1769 del 23.03.2011 per i camini E3 ed E24.
5. in riferimento alla gestione dei rifiuti:
- nella Tav. n. G0S – rev. 2 non è riportata l'ubicazione delle acque di lavaggio dei bidoni, pur essendo tale rifiuto riportato in legenda.
 - indicare e codificare nella suddetta planimetria e nella sezione G3 il rifiuto relativo al futuro scarico S6;
 - chiarire se il rifiuto costituito dalle ceneri pesanti è un rifiuto pericoloso oppure, come riportato nell'AIA e sulla base del CER scelto è un non pericoloso;
 - il gestore deve apporre nel capannone apposita cartellonistica ed appositi elementi divisorii atti a separare e distinguere in modo chiaro gli stoccaggi asserviti all'incenerimento di quelli asserviti alla sterilizzazione;
 - nel caso in cui il rifiuto sterilizzato prodotto sia inviato all'incenerimento presso Maio, se ne dia comunicazione all'ARTA Dipartimento di Chieti, indicando le motivazioni ed il quantitativo.
6. in riferimento agli scarichi idrici: l'Azienda la Tav. n. B0S rev. 3 che sostituisce la precedente Tav. n. B0S rev.2;
7. in riferimento alle condizioni di normale esercizio:
- chiarire le modalità di gestione dei malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, ed in particolare, se possono verificarsi brevi periodi in cui si potranno avere emissioni differenti da quelle autorizzate. L'Azienda dovrà dotarsi di sistemi automatici per il monitoraggio del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento.


Il rappresentante del Consorzio ASI Sangro dichiara che in riferimento agli scarichi idrici è stato già stipulato apposito contratto di concessione per l'autorizzazione degli scarichi S3 ed S4 con prescrizioni. per gli scarichi delle acque di prima pioggia verrà rilasciata apposita autorizzazione non appena la ditta provvederà a realizzare le modifiche necessarie per lo scarico in fognatura nera e chiederà l'autorizzazione necessaria. Per lo scarico S5 si esprime parere favorevole per lo scarico in fognatura, per lo scarico S6 è necessario effettuare delle prove per caratterizzare effettivamente il refluo prodotto e quindi decidere se deve essere trattato come scarico ovvero rifiuto. Pertanto esprime parere favorevole con l'impegno di trasmettere il sopra richiamato contratto di concessione già stipulato.

Il rappresentante del SGR chiede all'azienda di trasmettere all'ARTA i chiarimenti richiesti ed invita gli Enti che non hanno ancora espresso parere compiuto, al fine di concludere il procedimento istruttorio, a trasmettere il parere di competenza entro n. 15 giorni dal ricevimento della stessa, facendo presente che decorso inutilmente detta tempistica il SGR procederà all'applicazione delle disposizioni dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990, così come modificato dal D.L. 78 del 31.05.2010, che testualmente recita: **"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"** omissis...."

DATO ATTO che con nota prot. n. 85812/RA del 15.04.2011, il SGR ha trasmesso copia del verbale della CdS del 14.04.2011;

VISTA la nota prot. 8355 del 15 aprile 2011, acquisita al prot. n. 91572 del 26 aprile 2011 del SGR, con la quale il Comune di Atessa, nella persona del Responsabile del VIII Settore Manutenzione, sollecita la ASL n. 2 di Lanciano Vasto Chieti - Dipartimento Prevenzione - a rilasciare il parere igienico sanitario in merito al progetto presentato dalla Ditta MAIO GUGLIEMO S.r.l. in modo da permettere al Comune di formulare eventuali prescrizioni ai sensi degli artt. 216 217 RD 27.07.1934 n. 1265, così come sostituiti dall'art. 29-quater, comma 7, D.Lgs 152/2006 s.m.i.;

RICHIAMATA la nota della Direzione LLPP Ciclo Integrato e Difesa del Suolo e della Costa Servizio Genio Civile Regionale di Pescara – Ufficio di Chieti, avente prot. 92906/RA del 27 aprile 2011 con la quale si chiede di integrare il contenuto del verbale del 14.04.2011 ai fini di fornire i chiarimenti di cui alla nota del 10.02.2011 prot. RA/34628 sopra richiamata;



PRESO ATTO del parere rilasciato dal Comune di Atesa con nota prot. 9724 del 2 maggio 2011, acquisita al prot. n. 101911 del 10 maggio 2011 del SGR, con la quale, nell'evidenziare il mancato inoltro da parte della ASL n. 2 del parere igienico sanitario più volte sollecitato, ha comunicato quanto segue:

1. *"l'istruttoria per definire i limiti di emissione in atmosfera deve rispettare quanto stabilito dall'art. 271 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. ed in particolare quanto affermato al comma 5 "si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata";*
2. *"la quantità massima di rifiuti che può essere incenerita presso l'impianto non deve superare la soglia attualmente autorizzata (aia n. 72/108 del 22.11.2008); ovvero la quantità di rifiuti che non potrà essere sterilizzata a causa di emergenze di qualunque tipo, e quindi sarà incenerita, andrà a decurtarsi alla soglia attualmente autorizzata";*
3. *"la verifica dell'efficacia del processo di sterilizzazione deve attenersi ai dettami dell'allegato iii del dpr 254/2003; le risultanze analitiche dei controlli, da attuarsi con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto dovranno essere inviate anche al comune di atessa".*


RITENUTO, in merito a quanto richiesto dal Comune di Atesa nel suddetto punto n. 1, alla luce di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 24.02.2011, delle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale e del parere trasmesso dall'ARTA con nota prot. n. n. 1306 del 26.09.2011, che la Ditta al fine di monitorare la qualità dell'aria, debba rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) effettuare una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria ante operam, prima della messa in esercizio dell'impianto, posizionando due mezzi mobili per almeno 15 giorni contemporaneamente, in due postazioni di cui una in prossimità dell'area interessata dalle massime ricadute desunte dallo studio previsionale effettuato, e la seconda posizionata a monte della prima nella direzione prevalente del vento. Le centraline dovranno monitorare almeno i seguenti parametri: CO, NOx, HCl, PM10, PM2,5, ozono.
- b) trasmettere all'Autorità Competente, all'ARTA ed al Comune di Atesa, entro n. 2 mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento, una relazione inerente la scelta delle postazioni per il monitoraggio e comunicare la data di esecuzione delle campagne di monitoraggio. Successivamente, l'azienda dovrà produrre una relazione riportante gli esiti del monitoraggio effettuato, aggiornando lo studio previsionale di ricaduta relativo ai nuovi punti di emissione; qualora si presentassero criticità nel rispetto dei limiti di qualità dell'aria, l'Autorità Competente si riserva di individuare valori limite più restrittivi per il QRE dei nuovi punti di emissione;
- c) Entro n. 6 mesi dalla messa a regime del nuovo impianto, l'azienda dovrà nuovamente effettuare una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria con le stesse modalità utilizzate per la prima. Al termine della campagna, l'azienda dovrà produrre agli Enti una relazione riportante gli esiti del monitoraggio, effettuando il confronto fra lo studio previsionale e le effettive misure.

VISTA la nota prot. n. 113 dell'11 maggio 2011, acquisita al prot. del SGR n. 105055 del 13.05.2011, con la quale la Società MAIO GUGLIELMO s.r.l. ha trasmesso copia delle lettere di accompagnamento della documentazione integrativa inviata e richiesta dagli Enti interessati a seguito della CdS del 14.04.2011;

VISTA la nota prot. n. 121 del 14 marzo 2011, acquisita al prot. del SGR n. 111297 del 23.05.2011, con la quale la Società MAIO GUGLIELMO s.r.l. comunica che l'Amministratore Unico e legale rappresentante della società è il dott. Guglielmo Maio nato ad Atesa (CH) il 03.11.1980 residente in Lanciano Zona Industriale n.8;

DATO ATTO che la Ditta MAIO GUGLIELMO s.r.l. con nota dell'8 giugno 2011, acquisita al prot. 124729/RA del 10 giugno 2011 del SGR, ha trasmesso alla Regione i chiarimenti e le integrazioni documentali richieste in sede di un incontro tecnico tenutosi in data 6 giugno 2011, come da verbali inoltrati a mezzo fax dall'ARTA Direzione Centrale con nota prot. 8030 del 9 giugno 2011, acquisita al prot. 124436/RA del 10.06.2011 del SGR, e nello specifico:



- Elaborato Tecnico Descrittivo, rev. 3 – datato 6.06.2011;
- Schede integrative, rev.1 – datate 6.06.2011;
- Planimetria aree di stoccaggio materie prime, rev. 4 – datato 6.06.2011;
- Planimetria rete fognaria descrizione punti di raccolta e di scarico, rev.5 – datato 6.06.2011;
- Planimetria area di stoccaggio rifiuti, rev.4 – datato 6.06.2011;
- Piano di Monitoraggio e Controllo, rev.5 – Giugno 2011.

VISTA la nota prot. n. 1306 del 26.09.2011, acquisita al prot. del SGR n. 197745/RA del 28.09.2011, con la quale l'ARTA Direzione Centrale esprime **parere favorevole** all'approvazione del progetto in esame, alle prescrizioni meglio indicate nel parere;

CONSIDERATO che il SGR nella CdS del 14.04.2011 ha invitato “ ..omissis...*gli Enti che non hanno ancora espresso parere compiuto, al fine di concludere il procedimento istruttorio, a trasmettere il parere di competenza entro n. 15 giorni dal ricevimento della stessa, facendo presente che decorso inutilmente detta tempistica il SGR procederà all'applicazione delle disposizioni dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990, così come modificato dal D.L. 78 del 31.05.2010, che testualmente recita...omissis...*”;

DATO ATTO che l'art 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i. dispone che “ ...omissis...*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata*” omissis....”;

EVIDENZIATO che la ASL competente per territorio, la Provincia di Chieti e il Servizio Politica, Energetica, Qualità dell'Aria , SINA non hanno trasmesso il parere di competenza, in merito al procedimento in esame, anche a seguito della trasmissione del verbale della CdS del 14.04.2011 (nota del SGR prot. n. 85812/RA del 15.04.2011) seppur regolarmente invitate a partecipare alle Conferenze dei Servizi del 24.02.2011 e del 14.04.2011 ;

RITENUTO in tal senso di aver acquisito il parere positivo dell'ASL competente per territorialmente, della Provincia di Chieti e del Servizio Politica, Energetica, Qualità dell'Aria , SINA in riferimento al procedimento istruttorio in oggetto;

EVIDENZIATO che in merito alle garanzie finanziarie la Ditta Maio Guglielmo srl, prima dell'avvio dell'impianto di sterilizzazione deve trasmettere una nuova polizza fideiussoria adeguata alle direttive della DGR n. 790/2007 e s.m.i. che, a sostituzione delle vigenti polizze, ricomprenda tutte le sezioni impiantistiche di cui alla presente autorizzazione integrata ambientale;

PRESO ATTO delle criticità gestionali evidenziate relativamente all'impianto esistente dall'ARTA Distretto di Chieti con nota prot. n. 4984 del 15.09.2011;

EVIDENZIATO in merito alle problematiche suddette che il SGR adotterà i provvedimenti di competenza ai sensi degli artt. 29-decies “*rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*” e 29-quattordices “*Sanzioni*” del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dei certificazioni resa ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, unitamente a copia del documento di identità dell'amministratore unico della Ditta MAIO GUGLIELMO s.r.l., attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla DGR 1227 del 27.11.2007, trasmessa con nota del 27.11.2011 acquisita al prot. 222761/RA del 31 ottobre 2011 del SGR;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;



per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 29 -nonies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

la Ditta **MAIO GUGLIELMO S.r.l.** Sede legale : Zona Industriale Val di Sangro - 66041 Atesa (CH) alla variazione sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale AIA n. 72/108 del 21.11.2008 relativa alla realizzazione e gestione di un impianto di sterilizzazione per rifiuti sanitari a rischio infettivo ubicato nella Zona Industriale Val di Sangro del Comune di Atesa (CH), identificabile nel N.C.T. del Comune di Atesa al foglio n° 4 particella n. 10. La Ditta Maio Guglielmo è quindi autorizzata a gestire/realizzare le seguenti linee impiantistiche:

Linea impiantistica	Fase
Impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	realizzazione e gestione

Art.1

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DELL'A.I.A. N. 72/108 DEL 21.11.2008

Per quanto non disposto con il presente provvedimento si richiama il rispetto incondizionato dell'autorizzazione integrale ambientale (AIA) n. 72/108 del 21.11.2008 e s.m.i. Richiamati i contenuti della nota dell'ARTA Distretto di Chieti prot. n. 4984 del 15.09.2011 questa Autorità avvierà procedimento sanzionatorio ai sensi degli artt. 29-decies "*rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*" e 29-quattordicesime "*Sanzioni*" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Art. 2

VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO

La validità del presente provvedimento è direttamente correlata alla durata dell'autorizzazione integrata ambientale n. 72/108 del 21.11.2008 e s.m.i.

Art. 3

GARANZIE FINANZIARIE


La Ditta Maio Guglielmo srl, prima dell'avvio dell'impianto di sterilizzazione deve trasmettere una nuova polizza fideiussoria adeguata alle direttive della DGR n. 790/2007 e s.m.i. che, a sostituzione delle vigenti polizze, ricomprenda tutte le sezioni impiantistiche di cui alla presente autorizzazione integrata ambientale;

Art. 4

APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Si approva, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto presentato dalla Maio Guglielmo srl nel rispetto degli elaborati progettuali di seguito elencati;

- **Allegato n. 1:** Elaborato Tecnico Descrittivo – datato 6.06.2011;
- **Allegato n. 2:** Schede integrative – datate 6.06.2011;
- **Allegato n. 3:** Estratto topografico;
- **Allegato n. 4:** Stralcio PRG;
- **Allegato n. 5:** Estratto catastale;
- **Allegato n. 6:** Integrazione alla relazione idrogeologica – datato marzo 2009;
- **Allegato n. 7:** Lay-out generale datato 18.02.2010;
- **Allegato n. 8:** Schema di flusso – datato 18.02.2010;
- **Allegato n. 9:** Planimetria aree di stoccaggio materie prime, rev. 4 – datato 6.06.2011;



- **Allegato n. 10:** Scheda di sicurezza dell'ipoclorito di sodio;
- **Allegato n. 11:** Planimetria rete fognaria descrizione punti di raccolta e di scarico, rev.5 – datato 6.06.2011;
- **Allegato n. 12:** Lay-out planimetria dei punti di emissione – rev. 1 – datato 18.01.2011;
- **Allegato n. 13:** Previsione di impatto acustico datata 13.03.2010;
- **Allegato n. 14:** Planimetria area di stoccaggio rifiuti, rev.4 – datato 6.06.2011;

Art. 5

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI STERILIZZAZIONE

La Ditta Maio Guglielmo è autorizzata, a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento, a realizzare l'impianto di sterilizzazione in conformità agli elaborati progettuali di cui al precedente articolo 4. Al termine dei lavori di realizzazione la ditta deve far prevenire all'Autorità Competente un'apposita comunicazione di fine lavori allegando:

- la dichiarazione del Direttore dei Lavori (D.L.) attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- la dichiarazione del Direttore dei Lavori (D.L.) attestante l'avvenuta effettuazione, con esito positivo, delle verifiche di idoneità funzionale dell'impianto, riferita a ciascuna sezione impiantistica ed alle connesse macchine, attrezzature e strutture;
- il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto.
- documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente art. 3). Copia della garanzia controfirmata per accettazione sarà restituita all'interessato;
- documentazione attestante la conformità dell'impianto alle normative in materia antincendio;

Art. 6

GESTIONE DELL'IMPIANTO

A seguito della comunicazione di fine lavori di cui al precedente articolo 5, l'Autorità Competente emanerà un nuovo provvedimento relativo alla gestione dell'impianto di sterilizzazione. Nello stesso provvedimento saranno ricomprese tutte le sezioni impiantistiche autorizzate con autorizzazione integrata ambientale n. 72/108 del 21.11.2008 e s.m.i. che sarà revocata a partire dalla data di emanazione dello stesso.

Sino alla data di emanazione di detto provvedimento la gestione dell'impianto di sterilizzazione non può essere avviata.

L'avvio dell'impianto è comunque condizionato alla convalida dell'impianto di sterilizzazione ai sensi dei criteri e dei parametri previsti dall'allegato III del DPR 254/2003, da parte dell'**ASL competente territorialmente**.



Art. 7

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Prescrizioni relative al monitoraggio della qualità dell'aria

- a) l'azienda deve effettuare una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria ante operam, prima della messa in esercizio dell'impianto, posizionando due mezzi mobili per almeno 15 giorni contemporaneamente, in due postazioni di cui una in prossimità dell'area interessata dalle massime ricadute desunte dallo studio previsionale effettuato, e la seconda posizionata a monte della prima nella direzione prevalente del vento. Le centraline dovranno monitorare almeno i seguenti parametri: CO, NOx, HCl, PM10, PM2,5, ozono.
- b) trasmettere all'Autorità Competente, all'ARTA ed al Comune di Atesa, entro **n. 2 mesi** dalla data di emanazione del presente provvedimento, una relazione inerente la scelta delle postazioni per il monitoraggio e comunicare la data di esecuzione delle campagne di monitoraggio. Successivamente, l'azienda dovrà produrre una relazione riportante gli esiti del monitoraggio effettuato, aggiornando lo studio previsionale di ricaduta relativo ai nuovi punti di emissione; qualora si presentassero criticità nel rispetto dei limiti di qualità dell'aria, l'Autorità Competente si riserva di individuare valori limite più restrittivi per il QRE dei nuovi punti di emissione;
- c) Entro **n. 6 mesi** dalla messa a regime del nuovo impianto, l'azienda dovrà nuovamente effettuare una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria con le stesse modalità utilizzate per la prima. Al termine della campagna, l'azienda dovrà produrre agli Enti una relazione riportante gli esiti del monitoraggio, effettuando il confronto fra lo studio previsionale e le effettive misure.

Prescrizioni del Comune di Atesa

- la quantità massima di rifiuti che può essere incenerita presso l'impianto non deve superare la soglia attualmente autorizzata (aia n. 72/108 del 22.11.2008); ovvero la quantità di rifiuti che non potrà essere sterilizzata a causa di emergenze di qualunque tipo, e quindi sarà incenerita, andrà a decurtarsi alla soglia attualmente autorizzata;
- la verifica dell'efficacia del processo di sterilizzazione deve attenersi ai dettami dell'allegato iii del dpr 254/2003; le risultanze analitiche dei controlli, da attuarsi con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto dovranno essere inviate anche al comune di Atesa.

Prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato


- per la particolare natura dell'impianto si consiglia, nella disponibilità delle aree limitrofe e circostanti, la piantagione di essenze forestali aromatiche, tipiche della fascia fitoclimatica dell'area geografica, per il contrasto con eventuali inquinamenti olfattivi pur non ancora normati ed in ragione, inoltre, del rispetto dei principi ispiratori del protocollo di Kyoto per l'abbattimento dei gas serra.

Art. 8

OBBLIGHI

La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi:

1. rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 45/07 e s.m.i., per quanto attiene l'ingresso di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;
2. sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
3. nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;



4. comunicazione, per quanto applicabile, resa ai sensi della D.G.R. 778 del 11.10.2010, “*Directive regionali in materia di comunicazione ambientale e sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione.*”;
5. tenuta, per quanto applicabile, del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
6. rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall’art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;
7. osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 – “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistr*” e s.m.i.;
8. rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. nonché nella normativa regionale vigente nella materia;
9. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
10. rendere disponibili al pubblico, sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;
11. aderire, così come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS).

Art.9

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

L’Azienda comunque, entro **60 giorni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, la Ditta Maio Guglielmo srl deve trasmettere un nuovo piano di monitoraggio e controllo relativo all’intero polo impiantistico, aggiornato secondo le indicazioni di cui al parere ARTA. prot. n. 13006 del 26.09.2011

Art. 10

PRESCRIZIONI GENERALI

a) **Adeguamento dell’impianto:**

- a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l’impianto a quanto previsto nelle suesposte prescrizioni ed entro i termini in esse riportate;
- a.2) Il gestore, ai sensi dell’art. 29-*decies*, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all’Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;
- a.3) Il gestore, entro **30 (trenta) giorni** dall’effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare all’Autorità Competente la data di conclusione dei lavori, l’elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l’entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.4) Il gestore dell’impianto deve inoltre comunicare all’Autorità Competente l’adeguamento complessivo dell’impianto non oltre **30 (trenta) giorni** dall’effettuazione dello stesso.

b) **Gestione dell’impianto**

- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l’impianto;
- b.2) Il gestore è tenuto al rispetto del piano di gestione operativa;

c) **Limiti e condizioni da rispettare**

- c.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell’esercizio dell’impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate nel presente provvedimento;
- c.2) Il Gestore dell’impianto come previsto dall’art.29-*decies* comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. deve fornire agli organi di controllo l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni,



il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica;

c.3) Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti nella presente Autorizzazione, secondo modalità e frequenze stabilite nella stessa;

d) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

d.1) Si prescrive il rispetto di quanto previsto dalla parte IV, Titolo 5° del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. 790/2007 e s.m.i.

e) Modifica degli impianti o variazione del gestore

e.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 129-*nonies* del D Lgs. 152/06 e s.m.i..

Art. 11

PROCEDURA DI PROROGA

la Ditta **MAIO GUGLIELMO S.r.l.** Sede legale : Zona Industriale Val di Sangro - 66041 Atesa (CH), ai fini della proroga dell'autorizzazione, è tenuta a presentare all'Autorità Competente, almeno **sei mesi** prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall'art. 29 - *octies*, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., corredata dai seguenti documenti:

1. relazione contenente lo stato di fatto dell'impianto nel rispetto delle condizioni previste in sede di autorizzazione;

Art. 12

RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 - *octies*, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Art.13

RISPETTO PRESCRIZIONI

La Ditta è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-*decies*, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattuorecies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 14

CONTROLLI ARTA

L'ARTA accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29 - *decies*, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la seguente cadenza temporale:


Controllo tecnico documentale

L'ARTA ritiene opportuno effettuare con cadenza annuale, il controllo della relazione che l'azienda deve inviare con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Contestualmente al documento in formato cartaceo, si chiede all'azienda di compilare ed inviare al Distretto Prov.le competente le schede di reporting, in formato excel, con le informazioni di seguito elencate.

SCHEDE DI REPORTING

- o Quantità di Materie prime utilizzate
- o Quantità di combustibili utilizzati
- o Consumi idrici.
- o Consumi energetici.
- o Quantità di Prodotto ottenuto - Dati di produzione effettuata..
- o Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso



di massa, metodica analitica.

- Sistemi di abbattimento delle emissioni con dati regionali effettuate.
- Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
- Emissioni dirette e indirette di CO₂.
- Tabella riassuntiva emissioni COV.
- Rifiuti: risultati della caratterizzazione annuale.
- Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
- Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
- Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
- Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrato.
- Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
- Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

RELAZIONE

Nella relazione che deve accompagnare le schede di reporting, l'azienda deve riportare le informazioni di seguito specificate.

- I dati identificativi e la qualifica del personale incaricato di effettuare gli autocontrolli del Piano di Monitoraggio e Controllo.
 - Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
 - La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA..
 - La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
 - Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
 - Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
 - Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
 - Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
 - Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.
- Alla relazione dovranno essere allegati i certificati analitici dei controlli effettuati.


Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli a Tariffa, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore. L'ARTA effettuerà il sopralluogo con cadenza annuale ed i controlli a tariffa con frequenza triennale.

ACQUE DI SCARICO

Controllo effettuato su due scarichi a scelta fra PS2, S2, S3, S4, S5, S6		
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA	DM 24/4/08
COD	APAT-IRSA	DM 24/4/08
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08
Solidi sospesi	APAT IRSA	DM 24/4/08
BOD ₅	APAT IRSA	DM 24/4/08
Idrocarburi	APAT IRSA	DM 24/4/08
Solventi clorurati	APAT IRSA	DM 24/4/08
Solventi organici azotati	GC-MS SPME	DM 24/4/08
Tensioattivi	APAT IRSA	DM 24/4/08
Metalli: Fe, As, Cu, Cd, Cr tot, Cr (VI), Hg, Ni, Pb, Zn, Se, Al	APAT IRSA	DM 24/4/08
Saggio di tossicità	APAT IRSA	DM 24/4/08
Cloro attivo libero	Tariffario ARTA	Tariffario ARTA tab. 2 punto 3.1.9.3

ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato su un piezometro a monte ed uno a valle campionamento ed analisi		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Livello piezometrico		Tariffario ARTA – tab. 2 punto 139.8
Campionamento	-	Tariffario ARTA – punto 1.01.02
Solventi organici azotati	GC-MS SPME	DM 24/4/08 (come acqua)



Solventi organici alogenati	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Idrocarburi totali	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
solventi organici aromatici	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Metalli : Fe, As, Cu, Cd, Cr tot, Cr (VI), Hg, Ni, Pb, Zn, Se, Al	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)

EMISSIONI

Controllo punto di Emissione E1 Campionamento e analisi		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento		*
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O ₂	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
IPA	UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 + ISTISAN 97/35 (GC-MS)	DM 24/4/08
PCDD+PCDF (TEQ)	**	**
Metalli: Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Hg	ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	DM 24/4/08

* La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

** Le analisi saranno effettuate presso altre ARPA. L'ARTA comunicherà l'importo che l'azienda dovrà versare successivamente al campionamento ed all'analisi.

Campionamento ed analisi emissioni camino E3		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento		*
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O ₂	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
HCL	ISTISAN 98/2 (CI)	DM 24/4/08
NA-OH	IRSA Quad 100/M 2010 o altro equivalente (Cromatografia ionica)	Tariffario ARTA
SOV	UNI EN 13649 (GC)	DM 24/4/08

Campionamento ed analisi emissioni camino E3		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento		*
polveri	EPA 201° + UNI 13284 (gravimetria)	
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O ₂	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
HCL	ISTISAN 98/2 (CI)	DM 24/4/08
Cloro	Metodo interno (colorimetrico)	Tariffario ARTA - tab. 2 punto 15.03.06
SOV	UNI EN 13649 (GC)	DM 24/4/08

TABELLA RIASSUNTIVA PIANO DEI CONTROLLI DELL'ARTA

Anno	Controllo Documentale	Acque di scarico	Verifica SME	Acque sotterranee	Punto di Emissione E3	Punto di Emissione E25	Punto di Emissione E2
2012	1		1				
2013	1	2	1	2	1	1	1
2014	1		1				
2015	1	2	1	2	1	1	1
2016	1		1				
2017	1						

**Prescrizione:****GIUNTA REGIONALE**

- trasmettere annualmente all'Autorità Competente ed all'ARTA Direzione Centrale di Pescara le modalità di calcolo degli oneri di cui all'art. 29 – decies, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Art. 15**TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO**

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta **MAIO GUGLIELMO S.r.l.** Sede legale : Zona Industriale Val di Sangro - 66041 Atesa (CH) ;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso gli uffici della Direzione Protezione Civile - Ambiente con sede in Pescara, via Passolanciano, n. 75, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13 e art. 29-*decies*, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio ed al BURA per la pubblicazione limitatamente al dispositivo, all'oggetto ed agli articoli 1, 2 e 3.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'ESTENSORE
(Marco Famoso)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Marco Famoso)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Franco Gerardini)

L'AUTORITA' COMPETENTE
(Ing. Carlo Visca)